

ARMI DA FUOCO : FONTI NORMATIVE E PROPOSTE PER LA PREVENZIONE DI POSSIBILI ABUSI

"NORME VIGENTI"

"MODIFICHE E INTEGRAZIONI DDL 583 DEL 30/4/2013 E DDL 2216 DEL 27/1/2016 "

Legge 6/3/87 n. 89 art. 1:

Alla documentazione richiesta per ottenere la licenza di porto d'armi deve essere allegato apposito certificato medico di idoneità.

Art. 1 del DDL 583 del 30/4/2013

Certificato rilasciato previo accertamento dei requisiti psicofisici di cui al comma 1 effettuato da un collegio medico costituito presso l'azienda unità sanitaria locale competente, composto da tre medici, pubblici dipendenti, di cui almeno uno specialista in neurologia e psichiatria.

Legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 22 comma 9:

La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha la durata di sei anni e può essere rinnovata su domanda del titolare corredata di un nuovo certificato medico di idoneità di data non anteriore a tre mesi dalla domanda stessa.

Art. 2 del DDL 583 del 30/4/2013

“ La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha la durata di tre anni e può essere rinnovata su domanda del titolare solo previa presentazione di un nuovo certificato medico di idoneità di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 6 marzo 1987, n. 89, e successive modificazioni, di data non anteriore a tre mesi dalla domanda stessa».

Regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 art. 35 settimo comma:

Il questore subordina il rilascio del nulla osta (...) dal quale risulta che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere, ovvero non risulta assumere, anche occasionalmente, sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero abusare di alcool, nonché dalla presentazione di ogni altra certificazione sanitaria prevista dalle disposizioni vigenti.

Art. 3 del DDL 583 del 30/4/2013:

“dopo le parole: «malattie mentali» sono inserite le seguenti: «o da segni di disturbi psico-comportamentali».

L'art. 1 del DDL 2216 del 27/1/2016 integrando l'art. 42 del r.d. 18/6/1931 773 chiede che «Alla documentazione richiesta per ottenere o rinnovare la licenza di porto d'armi deve essere allegato un certificato medico, di data non anteriore a trenta giorni, che attesti i requisiti fisici previsti e dal quale risulta che il richiedente non è affetto da malattie mentali o gravi disturbi della personalità che comportino la possibilità concreta di abusare delle armi, ovvero non risulta assumere, anche occasionalmente, sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero abusare di bevande alcoliche. (...)

Quando il titolare di licenza di porto d'armi ha superato i settanta anni di età il certificato di cui al comma precedente deve essere prodotto all'autorità che ha rilasciato la licenza con cadenza almeno triennale. La cadenza è almeno biennale quando il titolare ha superato gli ottanta anni di età. (...)

Regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 Art. 39 :

“Il prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle ARMI, MUNIZIONI e materie esplosive, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne.”

Art. 1 del DDL 2216 del 27/1/2016 integra tale articolo:

«(...) il prefetto può chiedere che l'interessato produca entro trenta giorni il certificato medico previsto per il rilascio della rispettiva autorizzazione. La mancata produzione del certificato o l'accertamento definitivo della carenza dei requisiti psico-fisici comportano la revoca immediata della licenza di porto d'armi (...).

VUOTO LEGISLATIVO

Art. 5 del DDL 583 del 30/4/2013

(Anagrafe informatizzata) 1. (...) le aziende unità sanitarie locali istituiscono una banca dati in cui sono registrate le certificazioni mediche rilasciate ai fini della detenzione o del permesso di porto d'armi.
2. Le aziende unità sanitarie locali che rilasciano i certificati di idoneità psicofisica ai sensi della presente legge sono tenute a trasmettere alle questure, entro sette giorni dal rilascio del certificato e nel rispetto della legislazione vigente in materia di tutela dei dati personali, i nominativi dei soggetti che hanno richiesto il certificato e a segnalare coloro i quali sono risultati affetti da malattie mentali o da segni di disturbi psico-comportamentali, nonché da vizi che ne impediscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere. Nei confronti di detti soggetti le Forze dell'ordine sono autorizzate a procedere al sequestro amministrativo delle armi in loro possesso, ivi compresi i fucili per uso di caccia. (...)

Legge 25 Marzo 1986 n. 85

Comma 2. AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELLA PRESENTE LEGGE, SI INTENDONO PER ARMI SPORTIVE QUELLE, SIA LUNGHE CHE CORTE, CHE PER LE LORO CARATTERISTICHE STRUTTURALI E MECCANICHE, SI PRESTANO ESCLUSIVAMENTE ALLO SPECIFICO IMPIEGO NELLE ATTIVITÀ SPORTIVE.

L'art. 6 del DDL 583 del 30/4/2013 (detenzione di armi per uso sportivo) integra l'art. 2 della Legge 25 marzo 1986, n. 85 :

“... Le armi di cui al comma 2 devono essere custodite esclusivamente presso le sedi di federazioni sportive riconosciute dal CONI”

VUOTO LEGISLATIVO

Art. 7 del DDL 583 del 30/4/2013 (Obbligo di stipula di polizza d'assicurazione civile)

1. Chiunque possiede o detiene una o più armi di cui all'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni, è tenuto a stipulare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile per danni verso terzi di cui agli articoli 2050 e 2051 del codice civile, (...)

"CHIEDIAMO LA DISCUSSIONE E L'APPROVAZIONE DEI DISEGNI DI LEGGE CHE POTREBBERO MIGLIORARE LA TUTELA DELLA SICUREZZA IN MATERIA DI RILASCIO DELLA LICENZA DI PORTO D'ARMI"